



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

Prot. n. 5774

Fondo, 15 settembre 2015

ORDINANZA N. 43/2015

OGGETTO Chiusura temporanea e parziale strada in zona artigianale.

IL SINDACO

Vista la richiesta della ditta Fae Group S.p.a. con sede in Fondo, zona artigianale n. 18, diretta a ottenere la chiusura temporanea e parziale della strada comunale in zona artigianale per l'esecuzione di scavi per allacciamento utenza ai sottoservizi dell'insediamento produttivo su pp.edd. 740 e 755 C.C. Fondo;

Ritenuto indispensabile in conseguenza dei lavori e al fine di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza pubblica, chiudere al traffico veicolare e pedonale la via interessata ai lavori in corrispondenza degli stessi;

Visto il vigente Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m. nonché il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il Decreto Ministeriale 10.07.2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

Visto l'art. 31 del D.P.G.R. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

ORDINA

la chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale della strada comunale in zona artigianale, in corrispondenza dei lavori da eseguire, dal giorno 16.09.2015 al 18.09.2015 e comunque fino ad ultimazione dei lavori.

DEMANDA

alla ditta Fae Group S.p.a. e alla ditta esecutrice dei lavori di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica stradale temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento come previsto dalla normativa vigente. Rimane a cura della ditta esecutrice il ripristino dei luoghi oggetto dell'occupazione e la riparazione di eventuali danni provocati.

AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale contenute nella presente ordinanza, verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e s.m.).

Copia della presente ordinanza dovrà essere esposta sulla segnaletica stradale temporanea e conservata sul cantiere ed esibita ad ogni richiesta da parte degli incaricati al controllo.

Il Comune di Fondo declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potessero derivare a seguito dell'esecuzione dei lavori.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza ed agli Agenti di P.S. di farla rispettare.

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285.

Copia della presente ordinanza viene notificata a:

- Stazione Carabinieri di Fondo, competente per territorio;
- Polizia Locale Alta Val di Non, competente per territorio.



IL SINDACO
Daniele Graziadei